



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN USO E IN
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

(Allegato alla deliberazione consiliare n. 15 del 21.05.2018)

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- impianto sportivo: il luogo destinato alla pratica di una o più attività sportive
- attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico
- forme di utilizzo e di gestione: le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi
- concessione: il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto la gestione di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate
- convenzione: l'atto giuridico che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore
- tariffe: le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione.

Art. 2 Riferimenti normativi e oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le modalità d'affidamento nonché la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale ai sensi dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 3 Finalità

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti affidando preferenzialmente a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali.

2. Gli impianti sportivi comunali sono destinati alla promozione e alla pratica dell'attività sportiva e ricreativa. L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art. 4 Classificazione degli impianti e loro utilizzo

1. Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi comunali, tutti privi di rilevanza economica, sono classificati come segue:

A) Impianti sportivi di rilievo comunale

- Campo di calcio e campo di allenamento "Beretta-Muttini"

B) Impianti sportivi scolastici

- Palestra presso Scuole Medie
- Tensostruttura presso Scuole Elementari

2. L'impianto di cui alla lettera A ha la finalità principale di promuovere e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica del gioco del calcio.

3. Gli impianti di cui alla lettera B sono destinati prioritariamente allo svolgimento di attività motorie e didattiche da parte dei rispettivi istituti scolastici. Secondariamente essi hanno la finalità di promuovere attività sportive, ricreative e formative ad opere di soggetti terzi, debitamente autorizzati al loro utilizzo.

Art. 5 Forme di gestione

1. L'impianto di cui all'art. 4, lettera A, viene affidato in gestione preferenzialmente - sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso - a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento. E' data facoltà ai soggetti di cui al periodo precedente di presentarsi in forma associata. Allo schema di convenzione è allegato un disciplinare di oneri per la migliore manutenzione.

2. Gli impianti di cui all'art. 4, lettera B, sono gestiti direttamente dal Comune che stabilisce orari e tariffe per l'utilizzo da parte di associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'utilizzo da parte degli istituti scolastici.

Art. 6 Affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilievo comunale

1. La scelta dell'affidatario si effettua per il tramite di una procedura ad evidenza pubblica così regolata:

- il Consiglio Comunale approva il capitolato disciplinante il rapporto concessorio e la bozza della convenzione di gestione
- il Responsabile Unico del Procedimento pubblica un Avviso a manifestare interesse, contenente i requisiti di partecipazione dei candidati - che devono essere organizzazioni riconosciute dal CONI - e il termine di scadenza per la ricezione
- il Responsabile Unico del Procedimento, con apposita lettera di invito, chiama i soggetti aventi manifestato interesse a presentare in una procedura negoziata propri progetti gestionali
- una Commissione appositamente nominata procede alla valutazione dei progetti presentati e alla conseguente aggiudicazione provvisoria
- Il Responsabile Unico del Procedimento dispone l'aggiudicazione definitiva.

2. La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tenendo conto del prezzo offerto dal concessionario, del merito tecnico/organizzativo del concessionario e della qualità del servizio offerto. In un'ottica di diffusione, anche a livello giovanile, e promozione dell'attività sportiva dilettantistica il parametro del prezzo offerto è sottoposto ad una valutazione ponderale in subordine agli altri due. Il merito tecnico/organizzativo e la qualità del servizio offerto sono valutati sulla scorta dei criteri stabiliti al successivo art. 7, attribuendo specifica rilevanza al legame con il territorio dei concorrenti e all'attività educativa giovanile sul territorio nonché alla qualità/quantità di migliorie offerte in merito alla struttura e al servizio.

3. All'aggiudicazione definitiva consegue la stipula della convenzione.

4. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni dieci.

5. Il concessionario garantisce la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi. Sono conseguentemente a carico del concessionario tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria. Il richiedente deve inoltre garantire la realizzazione di migliorie nonché l'utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale e l'accesso di altre associazioni sportive.

6. Il concessionario corrisponde al concedente un canone concessorio determinato dall'Amministrazione Comunale, che assorbe il corrispettivo per l'uso proprio dell'impianto affidato in gestione.

Art. 7 Criteri di assegnazione

1. Nel procedere all'affidamento di cui all'articolo precedente si tiene conto dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo
- esperienza nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni
- radicamento nel territorio comunale
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile
- modello organizzativo: qualificazione professionale di dirigenti e tecnici
- affidabilità economica
- progetto tecnico di gestione dell'impianto
- valutazione della convenienza economica dell'offerta
- migliorie offerte in merito alla struttura e al servizio.

2. I criteri di valutazione in dettaglio e i punteggi ad essi assegnabili, unitamente alle modalità di svolgimento della procedura negoziata, sono definiti nella lettera d'invito del Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto del comma 1 e dell'art. 6.